SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 654)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1977

Autorizzazione alla istituzione di case da giuoco nel territorio di ciascuna regione

ONOREVOLI SENATORI. — Il discorso sulle « case da giuoco » eccezionalmente ammesse a funzionare sul territorio nazionale è un vecchio, ma non per ciò sopito discorso. Al contrario, si fa sempre più accesa in Italia la rimostranza verso l'ingiusta preferenza accordata ad alcune località turistiche (Campione d'Italia, Saint Vincent, Venezia, San Remo) nei confronti di altre località turistiche non meno rinomate e non meno interessate ad incrementare l'afflusso turistico nei loro territori anche mediante l'istituzione di case da giuoco, sia pur rigidamente controllate dal potere statale.

Il giuoco d'azzardo è una cosa inverecondа e inammissibile? Se è così, l'ordine pubblico e il buon costume reclamano che nemmeno un solo « *casinò* » debba ufficialmente funzionare in Italia. Se viceversa si ritiene, come in effetti si ritiene, che anche una sola casa da giuoco possa essere, qua o là, ammessa, è ipocrita da parte del legislatore insistere nella tesi della illiceità radicale delle case da giuoco.

In realtà, se anche si può concedere che il giuoco d'azzardo non controllato in modi adeguati dallo Stato è illecito; se anche si può convenire che la repressione penale del medesimo (peraltro prevista a titolo di semplice contravvenzione) è giusta, o quanto meno opportuna; il perseverare nel sistema odierno, che privilegia solo quattro case da giuoco delle regioni dell'alta Italia, è un errore che ha, si fa per dire, del « *diabolicum* ».

L'attuazione dell'ordinamento regionale implica oggi più che mai, anche a lume di buon senso, un'equa ammissione al beneficio di tutte, nessuna esclusa, le regioni d'Italia. Ed infatti, posto che sia vero che la deroga al divieto assoluto del gioco d'azzardo per alcuni comuni è stata nella necessità di non creare gravi condizioni di disagio e di inferiorità per i nostri centri turistici rispetto a quelli stranieri (cfr. la relazione ministeriale per la conversione in legge del regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636), questa *ratio* di politica legislativa deve valere, *mutatis mutandis*, anche all'interno del territorio nazionale e deve essere posta in consonanza con il principio costituzionale per cui

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

la valorizzazione, sotto il profilo turistico e dell'industria alberghiera (articolo 117, primo comma, della Costituzione), delle stazioni climatiche balneari e idrominerali è stata demandata concretamente alle Regioni.

D'altronde, si tenga conto che la così detta riprovazione sociale per il giuoco d'azzardo, quando esso sia praticato in case debitamente autorizzate, è oggi meno intensa e diffusa di una volta. Nè si trascuri il rilievo che, lungi dall'incrementare il giuoco, la istituzione di case da giuoco ufficiali farà sì che esso si trasferisca da ambienti in cui viene praticato illecitamente (e pericolosamente) in locali opportunamente allestiti e controllati.

Di qui il presente disegno di legge, di cui si chiede la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ciascuna regione può istituire, con legge che ne regolamenti anche la dislocazione e la gestione, una sola ed unitaria casa da giuoco nel proprio territorio, in deroga agli articoli 718 e 719 del codice penale.

Art. 2.

Le autorizzazioni già date dal Ministero dell'interno e dalle autorità regionali restano valide, unitamente ai relativi regolamenti e convenzioni, sino a diversa deliberazione legislativa delle regioni interessate.

Resta obbligatorio il versamento all'erario della tassa di concessione governativa prevista al n. 61 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.